



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **150**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione della disciplina concernente i requisiti delle forme associative forestali che costituiscono titolo preferenziale per beneficiare delle contribuzioni previste dalla L.P. 23 maggio 2007, n.11).

Il giorno **12 Febbraio 2016** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI**

Assenti:

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Nella provincia di Trento la promozione della gestione associata del patrimonio forestale è iniziata a partire dal 2000, con l'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, che prevedeva specifici incentivi per la creazione di associazioni forestali.

La legge 11 del 23 maggio 2007, allo scopo di valorizzare il patrimonio forestale attraverso una corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione di forme associative, incentivando la partecipazione di enti pubblici e privati a forme di collaborazione nella gestione del patrimonio forestale e prevedendo che ciò costituisca titolo preferenziale per beneficiare dei contributi.

Le forme associative sono costituite volontariamente tra proprietari di terreni e, eventualmente, anche tra altri soggetti della filiera foresta-legno, per effettuare le attività di gestione forestale previste dall'art.56 della legge, la commercializzazione dei prodotti delle foreste, le attività di apicoltura, nonché altre forme di valorizzazione territoriale. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti.

L'articolo 59 della legge forestale non entra nel merito delle forme che possono assumere le diverse forme associative, parlando di consorzi, associazioni, convenzioni o comunque altre forme di compartecipazione pubblica, privata o mista.

Lo stesso articolo demanda alla Giunta provinciale la definizione dei requisiti che costituiscono titolo preferenziale per beneficiare delle contribuzioni previste dalla medesima legge, avuto in particolare riguardo al numero dei proprietari coinvolti, alla superficie boscata complessiva interessata, nonché al periodo temporale di costituzione delle associazioni stesse.

La caratterizzazione della proprietà forestale nella provincia di Trento, che vede circa un 25% della superficie silvo-pastorale di proprietà privata estremamente polverizzato, con una media di superficie inferiore ai 10 ettari, e un 75% circa di proprietà di enti pubblici (Comuni, Asuc, ecc.) ugualmente frammentato ma con proprietà di dimensioni decisamente superiori (mediamente 500 ettari), impone di differenziare i criteri fra le forme associative tra enti pubblici e quelle tra proprietari privati, relativamente al numero dei proprietari e alla superficie complessiva coinvolta.

Nei 14 anni trascorsi dall'inizio della politica di incentivazione dell'associazionismo forestale si è potuto verificare come in alcuni casi la costituzione di forme associative di proprietari sia finalizzata principalmente all'acquisizione dei titoli preferenziali o delle maggiorazioni contributive previste dalle norme, senza che alla costituzione in associazione forestale facciano seguito attività associative rilevanti o esaurendosi queste non appena raggiunto l'interesse immediato.

E' opportuno pertanto introdurre requisiti aggiuntivi per l'accesso ai contributi, oltre a quelli relativi alle superfici, al numero di proprietari e alla durata temporale, che consentano di promuovere e incentivare le associazioni più virtuose.

Si rende pertanto necessario disciplinare quanto previsto dall'articolo 59 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto l'art. 59 della L.P. 23 maggio 2007;

- visti i pareri, espressi in urgenza, previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 92 di data 3 febbraio 2014, di cui alle note: prot. 512042 di data 08/10/2015 del Servizio Supporto alla Direz. Gen. e ICT, prot. 514576 di data 09/10/2015 del Servizio Pianificazione e controllo strategico, prot. 523766 di data 14/10/2015 del Dipartimento Affari Finanziari e prot. 602078 di data 24/11/2015 del Servizio Europa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 che sostituisce e revoca la precedente deliberazione n. 92 di data 3 febbraio 2014;
- verificata la presenza dei pareri previsti dalla nuova deliberazione n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare per i motivi esposti in premessa, l'allegata disciplina concernente i requisiti per le forme associative forestali che costituiscono titolo preferenziale per beneficiare delle contribuzioni previste dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della provincia.

AW

Allegato parte integrante

Disciplina

DISCIPLINA ALLEGATA

Art.1

La Provincia, per valorizzare il patrimonio forestale attraverso una corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione e incentiva la partecipazione di enti pubblici e privati a consorzi, associazioni, convenzioni o comunque a forme di compartecipazione pubblica, privata o mista.

Le varie forme di compartecipazione finalizzate alla valorizzazione del patrimonio forestale vengono di seguito denominate "associazioni forestali".

Art.2

Requisiti minimi

Per poter aver diritto ai titoli preferenziali relativamente alle sovvenzioni previste dalle norme provinciali, le associazioni forestali devono avere i seguenti requisiti minimi:

- a) La durata minima prevista dagli atti costitutivi deve essere di 10 (dieci anni).
- b) Le associazioni forestali costituite da enti pubblici devono interessare una superficie boscata di almeno 2.000 (duemila) ettari e coinvolgere almeno 3 (tre) proprietari pubblici.
- c) Le associazioni forestali costituite da proprietà private devono interessare una superficie boscata non inferiore a 50 ettari ed essere formate da almeno 5 proprietari privati con proprietà ricadenti nello stesso comune o in comuni contigui. Per le associazioni forestali private che interessino una superficie maggiore di 300 ettari si prescinde dal limite territoriale dell'essere ricadenti nello stesso comune o in comuni contigui.

Art.3

Documentazione

Le associazioni forestali accedono ai titoli preferenziali previsti per l'associazionismo dalle norme provinciali solo se presentano la seguente documentazione:

- a) L'atto di costituzione dell'associazione forestale nonché l'elenco aggiornato dei soci e le relative superfici;
- b) l'atto deliberativo di approvazione della relazione consuntiva annuale delle attività svolte nell'anno precedente e della programmazione annuale delle attività che l'associazione forestale intende realizzare, delle iniziative per le quali i soci intendono presentare domanda di contributo pubblico, e delle manutenzioni previste in funzione dei finanziamenti già ricevuti.

Tale documentazione dovrà essere presentata al Servizio competente in materia di foreste ogni anno, almeno 15 giorni prima della scadenza dei bandi per i quali si intendono richiedere sovvenzioni.

Art.4

Requisiti aggiuntivi

Fermi restando i requisiti minimi individuati all'art.2, possono essere attribuiti punteggi aggiuntivi nelle graduatorie per l'accesso ai contributi pubblici alle iniziative proposte da associazioni forestali con almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) presenza di una squadra di almeno due operatori, organizzata in comune fra tutti gli associati per la manutenzione della viabilità forestale e per i piccoli interventi di manutenzione del patrimonio silvo-pastorale;
- b) vendita del legname e/o appalto dei lavori di utilizzazione forestale secondo forme organizzate e condivise in comune fra tutti gli associati.

Tali caratteristiche dovranno trovare riscontro nella documentazione presentata ai sensi dell'articolo 3.

I punteggi verranno definiti nelle delibere dei criteri relative alle diverse sovvenzioni previste dalla L.P. 11 del 2007.

Art.5

Associazioni forestali pubbliche

Le associazioni forestali pubbliche, qualora attuate nella forma della convenzione o in altra forma priva di personalità giuridica propria, individuano l'ente capofila che le rappresenta nei contatti con la Provincia Autonoma di Trento.

Fatti salvi i riferimenti ai requisiti previsti dalla presente disciplina, per le associazioni pubbliche, le relative domande potranno essere presentate anche dai singoli enti facenti parte dell'associazione, a loro nome e per le opere di loro pertinenza, purché rientranti nell'elenco delle iniziative proposte dall'Associazione nell'atto deliberativo della programmazione annuale.